MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

Via L. Ariosto n. 21 – 20145 Milano

"ESTRATTO DELLE DISPOSIZIONI DISCIPLINARI"

ex Titolo VI Regolamento All.A al R.D. 08/01/1931 n. 148

Premesso che il Consiglio di Disciplina della Gestione Governativa Navigazione Laghi, nominato con Decreto Interministeriale 28/09/2000 e scaduto in data 28/09/2005, non sarà più ricostituito, salvo future diverse disposizioni, in quanto la Corte di Cassazione, con due sentenze a sezioni unite, n. 460/2005 e n. 9939/2005, ha ritenuto abrogato l'art. 58 All. A) R.D. 148/1931 e quindi anche il Consiglio di Disciplina medesimo;

considerato che secondo le medesime sentenze della Corte di Cassazione la competenza a decidere sulle controversie disciplinari del personale autoferrotranviario spetta al Giudice Ordinario e non più al Giudice Amministrativo;

atteso che tale ultimo orientamento è stato confermato dal legislatore che con l'art. 4 primo comma n. 6 dell'allegato A del D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 ("*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*") ha disposto espressamente l'abrogazione dell'art. 58 secondo comma dell'Allegato A al R.D. 148/1931;

tenuto altresì conto che per quanto riguarda la procedura interna di irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale, la Gestione Governativa Navigazione Laghi, su conforme parere dell'Associazione Trasporti, continuerà a seguire la procedura ex Titolo VI Regolamento All. A al R.D. 8/1/1931 n. 148, tranne che per le parti che postulano l'esistenza del Consiglio di Disciplina;

si adotta

il presente "**Estratto delle disposizioni disciplinari**" che ha lo scopo di informare il personale in ordine alla procedura interna di irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Titolo VI del Regolamento All. A al R.D. 8/01/31 n. 148, nonché sulla procedura di impugnazione dei relativi provvedimenti.

Nel richiamare quanto sopra premesso s'informa che, ai sensi del Titolo VI del Regolamento All.A al R.D. n. 148/1931, che interamente si richiama, le punizioni che possono essere inflitte al personale sono le seguenti:

- **CENSURA ex art. 40** che è una riprensione per iscritto;
- **MULTA ex art. 41** che è una ritenuta dello stipendio o della paga;
- **SOSPENSIONE** dal servizio **ex art. 42** che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito;
- **PROROGA DEL TERMINE NORMALE PER L'AUMENTO DELLO STIPENDIO O PAGA ex art. 43**;
- **RETROCESSIONE ex art. art. 44**;

- **DESTITUZIONE ex art. 45.**

Può essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal Regolamento All.A), il **TRASLOCO PUNITIVO**.

Contro i provvedimenti disciplinari sopra richiamati, si può proporre **ricorso per via gerarchica** al Gestore Governativo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, scaduti i quali, in mancanza di ricorso, il provvedimento diverrà definitivo ed esecutivo e contro di esso potrà essere promosso ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nei termini di legge.

Al fine di coordinare le disposizioni di cui sopra con quanto previsto dall'art.53 comma 8 del Regolamento All. A al R.D. 8/01/31 n. 148 relativamente al procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 43, 44 e 45, si precisa che qualora gli agenti interessati non dovessero fornire entro 5 giorni dalla notifica dell'opinamento eventuali nuove giustificazioni, il provvedimento proposto non diviene definitivo ed esecutivo.

Difatti, scaduti inutilmente i sopra citati 5 giorni, sarà confermato all'agente il provvedimento disciplinare proposto e contro lo stesso potrà proporsi **ricorso per via gerarchica** al Gestore Governativo entro 15 giorni dalla notifica della suddetta comunicazione, scaduti i quali, in mancanza di ricorso, il provvedimento medesimo diverrà definitivo ed esecutivo. Contro di esso potrà essere promosso ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nei termini di legge.

La proposizione del ricorso gerarchico, in quanto facoltativa, non preclude il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria che è sempre ammesso a prescindere dal fatto che sia intervenuta o meno una pronuncia del Sig. Gestore Governativo.

Il presente "Estratto" viene affisso in modo permanente all'Albo di ciascuna sede aziendale e pubblicato sul sito internet aziendale www.navigazionelaghi.it.

Milano, 15 OTT 2010
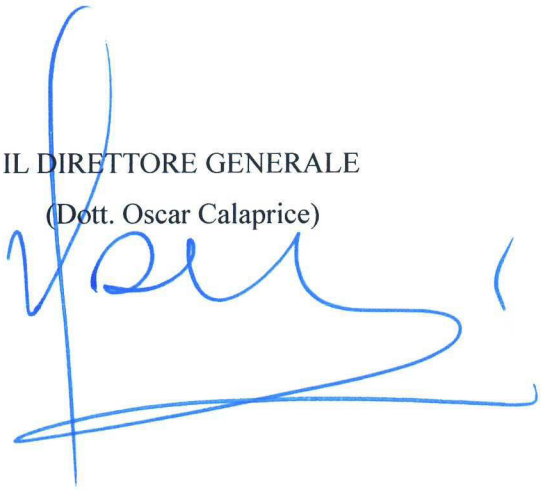
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Oscar Calaprice)